



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PROVINCIALE FAUNISTICO DELLA
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE**

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE FAUNISTICO DELLA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 - Sede e Vincoli funzionali	3
Articolo 3 – Adozione e Modifica del Regolamento.....	3
CAPO II – COMPOSIZIONE E DURATA.....	3
Articolo 4 – Composizione del Comitato.....	3
Articolo 5 - Procedura di designazione e nomina.....	4
Articolo 6 - Durata del mandato e decadenza	5
CAPO III – FUNZIONAMENTO E COMPITI	6
Articolo 7 – Competenze, funzioni e Convocazione delle sedute	6
Articolo 8 – Ordine del giorno.....	6
Articolo 9 – Validità delle sedute (quorum).....	7
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO.....	7
Articolo 10 - Dotazione organica e personale	7
Articolo 11 - Risorse strumentali e finanziarie	8
Articolo 12 - Accesso agli atti e riservatezza.....	8
Articolo 13 - Relazione annuale.....	9
CAPO V - RAPPORTI ISTITUZIONALI	9
Articolo 14 - Coordinamento regionale.....	9
Articolo 15 – Rapporti con Enti, Istituzioni e Organizzazioni.....	9
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Articolo 16 - Invarianza finanziaria e copertura spese	9
Articolo 17 - NORME DI RINVIO.....	10
Articolo 18 - Disposizioni transitorie	10
Articolo 19 - Entrata in vigore.....	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni legislative vigenti e allo Statuto Provinciale, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Provinciale Faunistico della Provincia del Sulcis Iglesiente, istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23.
2. Il Regolamento definisce altresì le modalità di corresponsione del trattamento economico e del rimborso spese per i componenti nell'espletamento del mandato.

ARTICOLO 2 - SEDE E VINCOLI FUNZIONALI

1. Il Comitato Provinciale Faunistico ha sede presso l'Amministrazione Provinciale ed è funzionalmente vincolato al rispetto di quanto disposto dall'articolo 15 della Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 1998.
2. I vincoli definiscono i compiti e le funzioni del Comitato provinciale faunistico, quale organo tecnico - consultivo per la pianificazione faunistico - venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nell'ambito delle competenze assegnate dalle norme all'Amministrazione provinciale.
3. L'Ente contribuisce a pubblicizzare i lavori e le decisioni adottate dal Comitato Faunistico Provinciale istituito ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 3 – ADOZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le eventuali modifiche seguono il medesimo iter di approvazione.

CAPO II – COMPOSIZIONE E DURATA

ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:
 1. dal Presidente della Provincia o dal Consigliere Provinciale competente per materia, designato dal Presidente della Provincia, od un suo delegato, che lo presiede;

2. da un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative operanti nella Provincia;
 3. da un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali maggiormente rappresentative operanti nella Provincia;
 4. da un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella Provincia;
 5. da un responsabile dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Provincia;
 6. da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;
 7. da un rappresentante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale presso gli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Provincia.
2. Costituiscono requisiti per la designazione:
- a) il godimento dei diritti civili e politici;
 - b) l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c) il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - d) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 5 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE E NOMINA

1. La designazione dei componenti del Comitato provinciale faunistico è effettuata dalla Provincia mediante consultazione di albi ufficiali o richiesta formale della consistenza numerica degli iscritti a livello provinciale.
2. L'Ufficio del Comitato provinciale faunistico provvede, con cadenza quinquennale o in occasione del rinnovo, alla formazione o all'aggiornamento di un elenco delle associazioni e organizzazioni legittimate alla designazione.

3. La designazione dei componenti del Comitato provinciale faunistico è effettuata mediante decreto deliberativo del Presidente della Provincia.

ARTICOLO 6 - DURATA DEL MANDATO E DECADENZA

1. Il mandato dei componenti del Comitato provinciale faunistico decorre dalla data del decreto presidenziale di nomina. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con il termine del mandato del Presidente della Provincia.
2. Successivamente alla data di decadenza, il Comitato non può più essere convocato e le eventuali deliberazioni adottate sono nulle.
3. Costituiscono cause di decadenza anticipata dall'incarico di componente del Comitato provinciale faunistico:
 - a) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
 - b) il sopravvenire di situazioni di incompatibilità;
 - d) le dimissioni volontarie;
 - e) l'impossibilità permanente di svolgere le funzioni.
 - f) l'assenza per i componenti che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, valutato dal Comitato stesso. La decadenza è comunicata agli uffici per la predisposizione della sostituzione. Per i rappresentanti del Corpo Forestale, le assenze ingiustificate vengono segnalate all'Ente di appartenenza.
4. La grave o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi di cui all'art. 9, costituisce causa di decadenza dalla carica.
5. La decadenza è segnalata dal Comitato e dichiarata con provvedimento del Presidente della Provincia, su segnalazione motivata del competente Ufficio della Provincia.
6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente, si procede alla nomina di una/un nuova/o Componente del Comitato provinciale faunistico secondo le modalità di cui all'articolo 5, per la durata residua del mandato.

CAPO III – FUNZIONAMENTO E COMPITI

ARTICOLO 7 – COMPETENZE, FUNZIONI E CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Comitato è l'organo tecnico-consultivo della Provincia per la pianificazione e disciplina dell'attività faunistico-venatoria ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23. In particolare:
 - a) Formula proposte per il Piano faunistico-venatorio Provinciale;
 - b) Esprime pareri sulla costituzione di zone in concessione per l'addestramento cani, zone autogestite di caccia e oasi di protezione permanente, zone di ripopolamento e cattura;
 - c) Esprime pareri sull'immissione di specie selvatiche e sulla gestione degli habitat e sulla programmazione dei ripopolamenti (lepre sarda, pernice sarda, etc) nel rispetto dell'integrità genetica delle specie autoctone;
 - d) Formula proposte e pareri per l'adeguamento del calendario venatorio regionale alle specificità del territorio provinciale;
 - e) Analizza i dati relativi ai censimenti delle specie e danni arrecati alle produzioni agricole, fornisce un supporto tecnico sulla base di criteri esistenti per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche della provincia.
 - f) Promuove il superamento dei conflitti tra mondo venatorio, agricolo e ambientalista.
2. La convocazione del Comitato provinciale faunistico è di competenza del Presidente del Comitato medesimo.
3. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta, deve essere consegnato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata. In casi di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 48 ore.

ARTICOLO 8 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno elenca gli argomenti da trattare con definizioni chiare e specifiche. Viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e consegnato ai componenti tramite invio per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dai componenti nella dichiarazione di accettazione dell'incarico e di esclusione di motivi di conflitto con l'assunzione del mandato.

2. Nessun argomento può essere trattato se non iscritto all'ordine del giorno. Tuttavia, l'inserimento di nuove proposte non previste è consentito solo con il voto all'unanimità del Comitato.

ARTICOLO 9 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE (QUORUM)

1. Le sedute del Comitato provinciale faunistico sono valide in prima convocazione se è presente la metà dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti assegnati. La seconda convocazione deve avvenire con le medesime modalità della prima.
2. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista, mediante piattaforme che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e la regolare verbalizzazione.
3. In caso di mancanza del numero legale, trascorsa un'ora da quella fissata, il Presidente dichiara deserta la seduta. Viene redatto un verbale in cui risultano i presenti e gli assenti (giustificati e non). La seduta è rinviata a quella di seconda convocazione.
4. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano o appello nominale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si computano tra i presenti ma non tra i votanti.
5. I componenti del Comitato che abbiano un interesse personale, diretto o di un proprio congiunto, in ordine a una specifica materia oggetto di trattazione, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente e ad astenersi sia dalla discussione che dalla votazione.
6. Le sedute del Comitato sono di norma pubbliche. All'inizio di ogni seduta, gli addetti alla segreteria provvedono alla verifica della presenza dei componenti convocati, con apposita firma su "foglio presenze" e, per le sedute svolte in modalità telematica, mediante registrazione degli accessi alla piattaforma utilizzata.
7. Il Presidente dirige i lavori, concede la parola, assicura l'ordine e annuncia il risultato delle votazioni. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un sostituto da lui delegato.
8. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale viene depositato presso l'Ufficio del Comitato e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva. Ciascun componente ha diritto di chiedere rettifiche o l'inserimento di proprie dichiarazioni.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

ARTICOLO 10 - DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE

REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE FAUNISTICO DELLA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

1. Presso il Settore provinciale competente è istituito l'Ufficio del Comitato Provinciale Faunistico. Tale ufficio svolge funzioni di segreteria tecnica, supporto ai componenti e verbalizzazione delle sedute.

2. L'Ufficio del Comitato provinciale faunistico è dotato di personale dell'Amministrazione provinciale, idoneo e sufficiente per l'esercizio delle funzioni istituzionali, assegnato dalla Provincia secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione Provinciale.
3. Il personale assegnato all'Ufficio dipende funzionalmente dal Presidente del Comitato per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni istituzionali, ferma restando la dipendenza gerarchica dall'Amministrazione Provinciale per gli aspetti organizzativi e amministrativi.

ARTICOLO 11 - RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

1. La Provincia assicura al Comitato provinciale faunistico le risorse strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie per il corretto funzionamento, ivi comprese:
 - a) locali idonei e adeguatamente attrezzati;
 - b) dotazioni informatiche e telematiche;
 - c) strumenti di comunicazione;
 - d) accesso alle banche dati e ai sistemi informativi necessari per l'esercizio delle funzioni;
 - e) risorse per l'attività di comunicazione e informazione.

ARTICOLO 12 - ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

1. I componenti del Comitato provinciale faunistico, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute convocate dal Presidente.
2. I componenti del Comitato provinciale faunistico sono tenuti all'obbligo di riservatezza e al segreto d'ufficio in relazione ai dati e alle informazioni acquisiti nell'esercizio delle funzioni.
3. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio del Comitato provinciale faunistico è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. L'accesso ai documenti del Comitato provinciale faunistico da parte di terzi è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm e ii., nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone interessate.

ARTICOLO 13 - RELAZIONE ANNUALE

1. L'Ufficio del Comitato provinciale faunistico presenta entro il 30 settembre di ogni anno un rapporto sull'attività svolta alla Provincia e agli altri organi che hanno provveduto alla designazione.
2. Il rapporto contiene il sunto delle attività svolte nel corso della stagione venatoria trascorsa e della programmazione per la stagione venatoria a venire.

CAPO V - RAPPORTI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 14 - COORDINAMENTO REGIONALE

1. Il Comitato provinciale faunistico svolge la propria attività di supporto in coordinamento con il Comitato faunistico regionale.
2. Il coordinamento con il Comitato faunistico regionale si realizza mediante acquisizione delle convocazioni, ordini del giorno e provvedimenti trasmessi in materia dal competente Assessorato regionale all'Ambiente.

ARTICOLO 15 – RAPPORTI CON ENTI, ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Il Comitato provinciale faunistico, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può convocare tavoli tecnici con amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria e organismi di rappresentanza sulle materie trattate, con ordini professionali, università ed enti di ricerca.
2. La partecipazione dei soggetti esterni ai tavoli tecnici avviene a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese a carico dell'Amministrazione Provinciale.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 - INVARIANZA FINANZIARIA E COPERTURA SPESE

1. L'istituzione del Comitato provinciale faunistico e dell'ufficio di supporto, deve avvenire nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo quanto previsto dagli stanziamenti del bilancio provinciale per il rimborso spese spettanti per legge.

REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE FAUNISTICO DELLA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio provinciale, fatte salve le spese derivanti dagli obblighi di legge.
3. Ai componenti del Comitato provinciale faunistico spetta l'indennità di presenza e il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute, nei limiti della normativa vigente. Il rendiconto deve essere presentato entro 30 giorni dalla riunione.

ARTICOLO 17 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia di protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia del Sulcis Iglesiente e le norme di organizzazione interna dell'Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione, previa ratifica da parte degli organi competenti.